SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1575)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, CIPELLINI, FABBRI, FERRALASCO, SIGNORI, DALLE MURA, LABOR e CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1979

Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di profonda alterazione dell'ambiente, di cui siamo tutti testimoni, provocata sovente da una scorretta gestione delle risorse impone di focalizzare l'attenzione sulla necessità di porre riparo alla degradazione dell'ambiente naturale, anzi di cercare di prevenirla per garantire in ogni modo uno *standard* qualitativo di vita sia per l'uomo che per le altre specie che dell'ambiente sono parte integrante ed indispensabile.

La politica dello spreco, caratterizzata dal modello di sviluppo inseguito in questi anni, ha portato alla distruzione di risorse talora insostituibili. Le conseguenze nefaste, che cominciano ad essere manifeste, hanno chiarito che lo stesso territorio va inteso nell'accezione di risorse fondamentali da salvaguardare da attacchi indiscriminati. Senza pretendere, in una visione idealistica, che questa « muta aggressione » tra uomo e ambiente si risolva in una paralisi delle attività umane, va ribadito fermamente che l'ambiente naturale è il luogo ove l'attività dell'uomo si svolge: alterandolo si giungerà inevitabilmente ad alterare la stessa attività umana. È necessario perciò prestare la massima attenzione alla salvaguardia del territorio se si vuole evitare di provocare alterazioni che possono avere conseguenze irreparabili.

Tale salvaguardia può essere ottenuta semplicemente curando la gestione del territorio. Individuate vocazioni e qualità del territorio, si dovrà fare in modo che l'attività umana si svolga nel massimo rispetto dell'ambiente, non inibendo quindi lo sviluppo economico, ma semplicemente indirizzandolo nei luoghi e nei modi più idonei a mantenere quanto più è possibile inalterato l'equilibrio naturale.

Nel territorio nazionale esistono molti *habitat* che, per le loro particolari caratteristiche, rappresentano testimonianze uniche o permettono il verificarsi di fenomeni di portata sovrannazionale (ad esempio migrazioni degli uccelli): non curarne la conservazione, o peggio, provocare uno squilibrio, può far perdere elementi o fatti o fenomeni o valori unici e insostituibili.

Nel più ampio problema della difesa degli ecosistemi deve comprendersi in modo peculiare quello della salvaguardia delle zone da destinare a parco, delle riserve naturali, delle zone umide.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800) — 2-3-4

Molti istituti nazionali e internazionali si sono interessati dei problemi della protezione dell'ambiente naturale e insigni studiosi hanno richiamato l'attenzione sulla gravità della presente situazione.

Negli stessi documenti programmatici — ad esempio nel Progetto 80 — il problema è affrontato e si sottolinea, tra l'altro, l'esigenza di una legge-quadro che regoli tutta la materia dei parchi e delle riserve naturali. Si legge infatti nel citato documento:

« Sono stati già rilevati i danni inferti dall'intenso sviluppo in questi decenni all'ambiente naturale e alle condizioni di vita del nostro Paese ed è stato chiarito come la creazione di un rapporto equilibrato tra l'uomo e il suo ambiente costituisca una finalità della programmazione.

« La politica di tutela delle risorse naturali si baserà nel riconoscimento pieno ed effettivo del carattere di beni collettivi di tali risorse.

« Una nuova disciplina dovrà consentire di vincolare, nell'ambito dei grandi sistemi territoriali metropolitani, ... vaste unità ambientali da adibire a parco naturale (...).

« Nel recente passato l'eccessiva e disordinata utilizzazione delle risorse naturali ha depauperato — per fini economici di breve periodo e di interesse strettamente locale o settoriale — risorse insostituibili, di inestimabile valore per la collettività.

« Le risorse naturali non devono essere valutate soltanto per il loro specifico valore (scientifico, idrogeologico e climatico, igienico e sanitario, agronomico e zootecnico, estetico e culturale, urbanistico, turistico), ma anche per il loro significato di assieme ecologico, di ambiente adatto all'uomo e suscettibile di consentire lo sviluppo fisico e naturale nelle migliori condizioni. Occorre infatti tendere non solo alla crescita del « livello economico di vita », ma anche alla protezione « dell'ambiente di vita », da cui lo stesso sviluppo economico-sociale è in definitiva strettamente condizionato.

« In questo senso la conservazione delle risorse naturali assume, tra gli impieghi sociali del reddito, un ruolo di fondamentale importanza e richiede una dotazione di strumenti legislativi e amministrativi e di mezzi finanziari adeguati agli obiettivi perseguìti ... L'esigenza generale della conservazione e la necessità di evitare una alterazione irrevocabile dell'equilibrio biologico della natura richiedono l'estensione degli interventi protettivi a tutte le specie vegetali e animali minacciate dall'attività umana, comprese quelle erroneamente ritenute nocive o di trascurabile utilità per l'uomo, con particolare riguardo alle specie in via di estinzione ...

« Si manifesta in proposito l'opportunità di una disciplina differenziata per le varie unità, che stabilisca un massimo di tutela in zone di riserva naturale assoluta, un massimo di utilizzazione in zone atte a costituire parchi metropolitani attrezzati; all'interno di ciascuna unità ambientale, dovrebbero essere stabiliti vincoli a specifiche destinazioni del suolo ... per quanto concerne le unità maggiori, una legge-quadro sulla protezione della natura dovrebbe stabilire una normativa generale in materia di parchi e riserve naturali ... ».

L'ampio dibattito politico-culturale (raccolto nei tre volumi « Problemi dell'ecologia ») svoltosi in seno al Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia e, successivamente, nel maggio 1971 in Aula, presente il Governo, si è concluso con la istituzione della Commissione speciale per i problemi ecologici rinnovata anche nella precedente e nella presente legislatura.

D'altra parte anche nel Paese la coscienza della necessità di tutelare l'ambiente naturale è molto progredita. Frequenti sono state le campagne volte a propugnare la difesa della natura, delle risorse naturali, della qualità della vita, condotte dal CNR, da organi dello Stato e delle Regioni, dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalle Università, da importanti organizzazioni pubbliche e private. La sensibilizzazione provocata da questi interventi ha reso i tempi e l'opinione pubblica maturi per l'adozione di una normativa quadro nel settore dei parchi e delle riserve naturali che è, appunto, l'oggetto del presente disegno di legge.

L'Italia è, a parte la Francia, l'ultimo dei Paesi europei in fatto di parchi nazionali, oc-

cupando essi appena lo 0,71 per cento del territorio nazionale (contro il 10 per cento della Germania federale o il 6 per cento della Gran Bretagna). Alla esiguità di dimensioni fa riscontro una carenza grave di mezzi e di strutture. Il Parco nazionale di Calabria è ancora lettera morta, mentre i parchi esistenti, si pensi in particolare a quello del Circeo o dell'Abruzzo, hanno sofferto lunghi periodi di abbandono e devono affrontare il massiccio assalto della speculazione.

È dunque una esigenza ormai indilazionabile dettare le norme per un riordinamento sistematico della materia e, altresì, definire i compiti dei vari organismi interessati, le responsabilità di esercizio, le norme di gestione e di finanziamento, le penalità, al fine di adeguare la normativa ad una realtà nuova.

Le norme contemplate dal disegno di legge rispecchiano, come già sottolineato, una necessità sentita nel Paese e corrispondono anche ai suggerimenti delle più qualificate organizzazioni mondiali (come l'ONU, l'UNESCO, la FAO), del Consiglio d'Europa, dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) e tengono conto delle convenzioni internazionali siglate anche dall'Italia (quale ad esempio la convenzione di Rasmar sulle zone umide).

Nell'elaborare questo disegno di legge si è tenuto conto ampiamente dei disegni di legge già all'esame del Parlamento o predisposti da organismi di ricerca, recependo quelle indicazioni che si ritiene possano contribuire alla stesura di un disegno organico, rientrando esse nella logica del disegno di legge.

La sistemazione della materia dei parchi e delle risorse naturali si è ispirata ad una ormai vasta adozione della terminologia e dei relativi contenuti da parte delle più qualificate associazioni scientifiche e protezionistiche italiane e ricalca analoghe adozioni internazionali.

Si è inteso tener conto anche delle esperienze internazionali per corrispondere ad un'esigenza di chiarezza di base destinata a portare benefici sviluppi in una materia tuttora disordinata, anche perchè in parte retta su criteri largamente superati dalla realtà delle cose.

Punto di partenza per la elaborazione dei criteri ispiratori della nuova normativa è la convinzione che in un paese democratico, che faccia della partecipazione dei cittadini un momento di crescita politica e democratica, le risorse ambientali non debbono essere considerate un *quid* eccezionale avulso dal tessuto connettivo della vita dei singoli, bensì un patrimonio indispensabile da salvaguardare, un bene di cui la collettività possa liberamente fruire, un elemento essenziale di un progetto sociale capace di assicurare un irrinunciabile grado di qualità della vita.

Ed allora, solo attraverso enti che istituzionalmente si pongono come esponenziali della volontà e degli interessi di comunità circoscritte quali le Regioni, si potrà provvedere alla istituzione e alla gestione di parchi e riserve naturali.

Chi ritiene *a priori* che questa scelta sia il veicolo per la distruzione di quanto ancora resta dei beni ambientali, da un lato sembra contraddire le istanze democratiche che vengono dalla collettività, mentre dall'altro mostra di non credere alla validità dell'opera di sensibilizzazione fin qui attuata e di non essersi accorto che, nella latitanza di uno Stato accentrato e burocratico, sono stati proprio gli organismi di base a farsi promotori di campagne per la riappropriazione del bene ambientale da parte della collettività.

Da questa premessa discende la inadeguatezza della gestione dei parchi nazionali attribuita alla competenza dello Stato: essa deve essere trasferita alle Regioni interessate. Ritenendosi, comunque, necessario preservare la integrità e la unità dei parchi, questi dovranno essere gestiti su scala interregionale senza che ciò escluda l'estensione e la vincolistica esistenti nè l'introduzione di modifiche rafforzative. Il tutto in armonia con la competenza regionale ad una autonoma gestione del territorio pur nel rispetto dei limiti individuati dalla normativa sostanziale. Le Regioni devono quindi organizzare e predisporre la gestione del proprio territorio autonomamente nei limiti previsti da tale proposta di legge-quadro.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali sono state del resto recentemente trasferite alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. All'articolo 83 del citato decreto si prevede anche che « Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza ».

All'articolo 83 si legge anche che « Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale ». A questo proposito sembra opportuno che la potestà per il Governo di individuare nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale si eserciti nell'ambito di un piano nazionale per i parchi e le riserve naturali, ai fini di garantire la necessaria azione di indirizzo e di coordinamento che è di competenza dello Stato.

Si è altresì inteso estendere l'area della normativa contenuta in questo disegno di legge a realtà anche diverse dai parchi naturali come, ad esempio, le zone umide, le zone sottomarine, le aree più o meno antropizzate fino ai parchi urbani.

Una legge-quadro deve essere quanto più possibile onnicomprensiva: è sempre preferibile un corpo legislativo unico che razionalizzi un argomento colto nella sua globalità, ad una frammentazione della normativa in leggi parziali talora anche contraddittorie tra di loro. Per rendere il disegno di legge proposto il più aderente possibile alla realtà, si è individuato un metodo di « tutela differenziata » che può essere di immediata utilizzazione in tutte le realtà complesse che il bene da salvaguardare può coinvolgere.

Le questioni principali da considerare si possono ridurre a tre:

1) caratteristiche dei parchi e delle riserve naturali da definire secondo criteri tecnici e scientifici;

2) competenze istituzionali in relazione all'ordinamento dello Stato a livello centrale e regionale;

3) gestione dei parchi e delle riserve per corrispondere alle loro funzioni e ai loro fini.

Si è cercato di dare ai soggetti che costituiscono la struttura portante della legge una ben precisa individualità così che non si confondano nel modo di essere e possano assolvere senza sovrapposizioni alle loro funzioni.

Nell'articolo 1 sono definite le finalità della legge. Negli articoli 2 e 3 si traccia una definizione del « Parco » e della « Riserva naturale ». Va messo in evidenza che implicito in tali articoli è il concetto di « fattibilità dell'elemento parco »: questo vuol dire che non tutti i territori potenzialmente annoverabili tra i siti da tutelare potranno divenire parchi o riserve naturali. In effetti sarà sempre necessario tenere conto se e quanto tale operazione contribuisca al mantenimento di quegli equilibri cui si è fatto cenno in precedenza. Qualora la tutela fosse troppo onerosa per la comunità, venendo ad alterare, ad esempio, una qualche attività, dovrebbe essere attentamente valutato il peso reale dell'operazione, proprio perchè si tende a non creare elementi avulsi dalle realtà locali. L'articolo 4 prevede l'istituzione del parco locale che dovrebbe prevalentemente riguardare luoghi inseriti nel tessuto urbano e con caratteristiche naturali e antropiche da conservare e valorizzare a fini sociali e culturali.

L'articolo 5 prevede la creazione di un Comitato nazionale dei parchi e riserve naturali e detta norme sulla qualifica dei suoi membri.

L'articolo 6, invece, individuati i compiti del Comitato nazionale dei parchi e riserve naturali, stabilisce che esso esprime un parere obbligatorio per l'istituzione di un nuo-

vo parco o per qualsiasi modifica di parchi o riserve naturali esistenti.

Nell'articolo 7 si crea un nuovo strumento di intervento: il piano regionale dei parchi e riserve naturali allo scopo di rendere possibile una chiara individuazione delle zone da sottoporre a tutela.

È prevista la istituzione di Parchi nazionali e regionali, distinti sulla base della diversa dimensione dell'interesse rivestito dall'area: ne deriva pertanto una concorrenza di azioni che tendono a porre sotto tutela un determinato territorio, azioni che trovano il loro necessario coordinamento nell'ambito del Piano nazionale dei parchi.

Lo Stato, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, provvederà alla redazione di un piano nazionale dei parchi e riserve naturali sulla base dei piani regionali, in modo da coordinare in sede centrale le iniziative locali e conferire organicità agli interventi di tutela ambientale in tutto il territorio nazionale.

Nell'articolo 8 si ribadisce quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia che le funzioni amministrative in materia di parchi e riserve naturali sono trasferite alle Regioni.

Agli articoli 9 e 10 del Titolo II si dà una definizione normativa quadro per la istituzione dei parchi nazionali: in particolare, con la fissazione dei criteri da adottare per la individuazione di un parco o di una riserva naturale e con la previsione di una articolazione territoriale tipo di un parco, determinandosi altresì la tipologia degli interventi all'interno delle zone in cui il parco si articola.

Va precisato, a questo riguardo, che il concetto di salvaguardia della integrità naturale è stato assunto in senso dinamico e non statico e come tale va interpretato, così che possano essere promosse operazioni di restauro naturale sempre nel limite della fattibilità ambientale e della configurazione del bene ambientale da tutelare come qualcosa che, lungi dallo staticizzarsi, si ponga quale elemento integrante dell'intero ecosistema.

Comunque, in un piano razionale si deve ricercare quanto più è possibile la presenza di tutte e quattro le zone indicate. Tali zone devono essere concentriche a partire dalla A e quest'ultima deve essere integra e non frammentata da zone di diversa classificazione.

L'articolo 11 precisa le disposizioni che si applicano per l'amministrazione dei parchi nazionali e prevede lo stesso collegamento tra il Comitato nazionale dei parchi e riserve naturali ed il comitato tecnico del parco nazionale, attraverso l'integrazione di quest'ultimo con tre membri del Comitato nazionale suddetto.

L'articolo 12 ribadisce quanto previsto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in merito alla gestione dei parchi nazionali, in attesa dell'adozione del piano nazionale dei parchi. Per tutelarli in maniera da assicurare la continuità della loro gestione si stabilisce che questa resti sempre agli enti parco i quali non dovranno essere modificati nella struttura e nella normativa che li regola se non nel senso di un inasprimento della vincolistica, previo, ovviamente, l'adeguamento dello statuto degli enti alla nuova normativa ed a quanto previsto dal terzo comma del citato articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La vita del parco pone alcune condizioni, nel modo di essere e di operare, alle altre realtà esistenti: le limitazioni nell'esercizio delle attività delle popolazioni locali possono essere utilmente compensate, in alcune zone del comprensorio del parco, da una intelligente gestione e dalle necessarie iniziative volte a produrre o ravvivare i processi economici nelle zone povere. L'esistenza del parco non può quindi essere causa di mortificazione o di ulteriore depressione per le popolazioni locali, ma, al contrario, deve costituire stimolo all'uso del territorio secondo una concezione di civile solidarietà.

Negli articoli 13, 14 e 15 del titolo III si dà una definizione normativa quadro per l'istituzione e la gestione dei parchi regionali ed interregionali, analogamente a quanto previsto per i parchi nazionali.

L'articolo 16 stabilisce che le indicazioni del piano hanno valore immediato e vincolante per le istituzioni locali e statali e per gli enti pubblici e privati interessati.

L'articolo 17 tratta delle violazioni del piano dei parchi e delle riserve naturali.

Con l'articolo 18 si introduce, infine, una dettagliata previsione legislativa in ordine ai princìpi e ai criteri che le Regioni devono seguire nell'approvazione dei regolamenti dei parchi.

Agli articoli 19, 20 e 21 del titolo IV si configurano le riserve naturali e si precisano gli scopi, in modo che non insorgano dubbi o incertezza sulla loro funzione e sul tipo di gestione. Le riserve naturali sono ambienti di particolare interesse e di grande importanza scientifica, che vengono posti sotto controllo per garantire la protezione e la conservazione dei caratteri fondamentali. Le riserve non sono l'immagine sbiadita o addomesticata di un parco, per il fatto che il comprensorio è ristretto o il vincolo rivolto a particolari fenomeni, sono piuttosto realtà rispondenti alla logica di un preciso ragionamento naturalistico esteso a tutto il territorio nazionale. Questo tipo di strumento può trovare pratica applicazione nei vari tipi di ambiente da tutelare di cui si è detto in precedenza.

Con l'articolo 22 del titolo V si è ritenuto di proporre la costituzione del demanio per la tutela della natura. Al patrimonio che viene acquistato per le necessità relative alla protezione e alla conservazione degli ambienti naturali è così garantita, in modo certo, l'originaria destinazione. La costituzione di un demanio con una precisa finalità rafforza, d'altronde, le possibilità operative ed assicura uniformità di criteri alla conservazione dei luoghi di maggiore interesse scientifico e sociale.

L'articolo 23 del titolo VI formula le ipotesi di sanzioni configurando così quegli strumenti di adeguata azione repressiva a difesa del bene ambientale che è patrimonio della collettività.

Al finanziamento si provvede con l'articolo 24 del titolo VII che dispone gli stanziamenti necessari nonchè il trasferimento alle Regioni dei capitoli inscritti nel bilancio dello Stato ed istituisce un fondo nazionale da utilizzare per l'istituzione di parchi e riserve regionali o per la costituzione del demanio per la tutela della natura.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ E COMPETENZE ISTITUZIONALI

Art. 1.

Al fine di provvedere, in conformità agli interessi nazionali e alle convenzioni internazionali, alla protezione e alla conservazione dell'ambiente naturale, alla ricerca scientifica, alla diffusione della cultura e al progresso civile, alla salute dei cittadini, nei territori e nelle acque aventi rilevante interesse per valori estetici e geomorfologici e per la salvaguardia di particolari specie animali e vegetali, sono istituiti parchi nazionali e regionali, riserve naturali e parchi locali.

Art. 2.

I parchi sono costituiti da un'area relativamente estesa, con un paesaggio naturale di particolare valore estetico, che contiene uno o più ecosistemi non irrimediabilmente alterati e dove specie vegetali e animali, siti geomorfologici e *habitat* sono di speciale interesse scientifico, educativo e ricreativo.

I parchi possono essere costituiti da ambienti d'acqua dolce o marina che siano in parte o del tutto sommersi.

Art. 3.

Le riserve naturali sono costituite da particolari ambienti del suolo e delle acque, sia in superficie che in profondità, che per ragioni di interesse generale e scientifico, estetico ed educativo, vengono tutelati al fine di garantire la protezione e la conservazione dei caratteri fondamentali.

Art. 4.

I parchi locali sono costituiti da un'area sufficientemente estesa, di particolare valore ai fini sociali, culturali e di protezione dell'ambiente. Le norme sui parchi sono estese ai parchi locali in quanto applicabili.

Art. 5.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato nazionale dei parchi e riserve naturali.

Di esso fanno parte:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, della marina mercantile e del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) sei rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche scelti tra i docenti e i ricercatori delle discipline attinenti a scienze naturali, giuridiche, economiche, urbanistiche e difesa del suolo;

c) sei rappresentanti delle associazioni operanti, a livello nazionale, nel settore della conservazione ambientale;

d) sette rappresentanti designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Il Comitato ha funzioni consultive in materia di ecologia, protezione e conservazione della natura. Il Comitato esprime pareri obbligatori sui provvedimenti relativi all'istituzione, modificazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali e all'approvazione dei regolamenti.

Il Comitato esprime altresì pareri obbligatori in ordine ai programmi e alle iniziative concernenti la protezione della natura e la tutela del paesaggio e collabora con gli organi amministrativi e direttivi dei parchi e delle riserve naturali nella predisposizione di programmi operativi.

I pareri approvati dal Comitato sono pubblici e devono essere espressi entro sei mesi dalla richiesta. Ove non vengano espressi entro i termini predetti, si considerano positivi.

Le Regioni, nell'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi della collaborazione del Comitato nazionale per la formazione del personale tecnico in servizio nei parchi e nelle riserve naturali.

Art. 7.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni predispongono il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Le proposte di istituzione di parchi e riserve naturali, ai fini della redazione del piano, possono essere formulate alla Regione anche da associazioni operanti nel settore della conservazione ambientale e da organismi di base.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, sulla base dei piani regionali, elabora un piano nazionale dei parchi e riserve naturali, che sottopone al parere del Comitato nazionale.

Ove, entro il termine di cui al primo comma, non sia stato presentato uno o più dei piani regionali predetti, le associazioni e gli organismi operanti nelle medesime Regioni possono trasmettere direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proprie proposte, ai fini dell'elaborazione del piano nazionale.

Il piano nazionale è adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le Regioni, entro sei mesi dall'adozione del piano nazionale, provvedono ad attuare le indicazioni, per la parte di loro competenza.

Il piano nazionale dei parchi e riserve naturali dovrà esere integrato e aggiornato ogni cinque anni, con il procedimento di cui ai commi precedenti.

Art. 8.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative in materia di parchi e riserve naturali sono esercitate dalle Regioni, nel cui territorio sono situati, che vi provvedono singolarmente o previe intese tra loro, secondo le norme della presente legge.

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI

Art. 9.

I parchi nazionali sono istituiti con legge della Repubblica.

La legge istitutiva ne stabilisce le specifiche finalità e la delimitazione del territorio e disciplina il finanziamento delle spese per la gestione del parco.

La legge istitutiva provvede ad individuare e definire gli ambienti da sottoporre a tutela, classificandoli secondo lo schema previsto dal successivo articolo 10.

Indica inoltre le zone di protezione esterne al perimetro del territorio soggette a vincolo, istituite, in particolari casi di necessità, per la tutela dei luoghi posti sotto il vincolo di parco. In tali zone sono consentite solo costruzioni, trasformazioni edilizie e opere sul terreno che non siano contrastanti con i fini istitutivi del parco.

Art. 10.

Le aree territoriali comprese nei confini del parco sono articolate in zone secondo lo schema seguente:

1) « zona A » di riserva integrale, che costituisce il nucleo essenziale alla realizzazione del parco, nella quale l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità;

2) « zona B » di riserva generale, nella quale è vietato costruire opere edilizie di qualunque natura, ampliare e trasformare anche come destinazioni d'uso le eventuali

costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio. L'organo gestore può eventualmente eseguire opere di ricostruzione di ambienti naturali;

3) « zona C » di riserva generale, nella quale, oltre quanto detto per la zona B, viene concesso di utilizzare il territorio per attività forestali, agricole e di pascolo. L'ente può eventualmente costruire strade di servizio non asfaltate, che non abbiano incidenza nella struttura dell'ambiente;

4) « zona D » di protezione, nella quale sono ammesse solo trasformazioni edilizie e d'uso del territorio rivolte specificatamente alla realizzazione dei fini istitutivi del parco.

Art. 11.

Per l'amministrazione dei parchi nazionali si applicano le disposizioni degli articoli 8, 13, ultimo comma, 16, 17 e 18.

Il comitato tecnico di cui al predetto articolo 13 è integrato con tre componenti del Comitato nazionale dei parchi e riserve naturali, eletti dal Comitato stesso, tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 5.

Art. 12.

Sino all'adozione del piano nazionale dei parchi, i parchi nazionali esistenti sono gestiti dagli attuali enti parco, previo adeguamento degli statuti alle norme della presente legge e a quella del terzo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I vincoli in atto non possono essere nè abrogati nè ridotti.

TITOLO III

PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI

Art. 13.

I parchi regionali sono istituiti dalla Regione. I parchi interregionali sono istituiti, previe intese, dalle Regioni interessate.

Le finalità istitutive, l'ambito territoriale, l'ordinamento amministrativo e il finanziamento dei parchi regionali vengono stabiliti dalla Regione in conformità ai princìpi della presente legge.

Le attrezzature, le attività antropiche e gli interventi posti in atto ai fini istituzionali devono essere condotti in modo da non distruggere o diminuire il significato estetico e ricreativo costituito dalle caratteristiche naturali.

Le Regioni, per l'organizzazione, il funzionamento e il controllo dei parchi, debbono istituire un comitato tecnico composto da esperti nelle discipline naturalistiche e dai rappresentanti degli organi tecnici della Regione e delle associazioni per la difesa della natura, nonchè dai rappresentanti dei comuni e delle comunità montane interessate.

Art. 14.

La Regione, nell'elaborazione del piano regionale, provvede ad individuare e definire gli ambienti da sottoporre a tutela, secondo le modalità previste dal precedente articolo 13.

In particolari casi di necessità, per la tutela dei luoghi posti sotto il vincolo di parco o di riserva naturale, sono istituite, esternamente al perimetro del territorio soggetto a vincolo, zone di protezione nelle quali sono consentite solo costruzioni, trasformazioni edilizie e opere sul terreno che non siano contrastanti con i fini istitutivi del parco.

Nelle zone di protezione è vietata qualsiasi attività di caccia e pesca.

Nei territori finitimi o afferenti a quelli sottoposti a regime di tutela, vengono istituite zone di sviluppo controllato dove vengono messe in opera iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo all'artigianato, alla lavorazione dei prodotti agricoli, alle attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 15.

Il piano territoriale, di cui al primo comma del precedente articolo, dovrà prevedere

un'articolazione in zone secondo lo schema previsto dal precedente articolo 10.

Art. 16.

Le prescrizioni del piano dei parchi e delle riserve naturali sono di immediata e diretta applicazione per le amministrazioni statali e locali, per gli enti pubblici e per i privati.

Le competenze dei comuni in tema di urbanistica sono trasferite alla struttura di gestione del parco o della riserva naturale.

Art. 17.

Constatata una violazione delle prescrizioni del piano dei parchi e riserve naturali, la Regione ingiunge con atto motivato la sospensione dei lavori, la distruzione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore.

Contro l'ingiunzione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Regione.

Art. 18.

Le Regioni approvano i regolamenti dei parchi, in armonia con le indicazioni contenute nei piani territoriali regionali.

Il regolamento contiene le norme per la protezione dell'ambiente naturale, per la disciplina delle attività consentite, per la gestione dei valori naturalistici.

Le norme per la protezione dell'ambiente naturale devono precisare che nel parco è vietato:

a) esercitare la caccia e la pesca;

b) coltivare cave o miniere e asportare minerali;

c) modificare il regime delle acque superficiali e profonde;

d) svolgere attività pubblicitarie;

e) introdurre specie estranee di vegetali o di animali, fatta esclusione per entità un tempo presenti allo stato naturale e successivamente scomparse;

f) raccogliere o danneggiare specie vegetali, catturare, molestare, uccidere animali o danneggiare le loro sedi o i loro nidi;

g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biologici naturali della vegetazione;

h) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, di richiamo o di repellenza per gli animali;

i) accendere fuochi all'aperto e campeggiare.

Le norme del regolamento disciplinano:

a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole nelle zone in cui sono consentite;

c) l'ammissione e la circolazione del pubblico;

d) il soggiorno del pubblico;

e) le attività sportive e ricreative ove permesse;

f) la tutela della quiete, del silenzio, della salubrità e dell'aspetto estetico dei luoghi.

Le norme per la gestione dei valori naturalistici devono considerare:

a) la ricostruzione degli ambienti naturali deteriorati e del relativo patrimonio faunistico e floristico;

b) la particolare difesa di specie e di associazioni vegetali ed animali, di stadi biologici evolutivi di particolare rilevanza;

c) la ristrutturazione delle foreste di origine antropica secondo le regole della selvicoltura naturalistica per favorire l'affermarsi della vegetazione naturale potenziale;

d) la creazione, in zone marginali, di orti botanici e di giardini;

e) l'istituzione di musei per la dimostrazione dei valori rilevanti del parco (geologici, paleontologici, etnologici, archeologici, ecc.);

f) l'eventuale costituzione di centri per lo svolgimento di corsi naturalistici per scolaresche, università e per l'istruzione extra-

scolastica, con adeguate zone di esercitazione naturalistica guidata;

g) la concessione di indennizzi, contributi e sussidi in relazione alla ridotta utilizzazione economica delle zone agricole, pascolative e forestali e in relazione ai danni documentati eventualmente arrecati alle proprietà dalla fauna protetta. Nessun indennizzo può essere concesso per il divieto di eseguire costruzioni edili o di altro genere e per il divieto di apportare modificazioni al territorio;

h) l'acquisto e l'affittanza di territori ricadenti nei limiti del parco, necessari per la salvaguardia e lo sviluppo della vegetazione e della fauna;

i) la disponibilità di pasture naturali e artificali per la salvaguardia e la tutela della fauna e per il controllo sanitario.

TITOLO IV

RISERVE NATURALI

Art. 19.

Le Regioni, singole e associate, possono istituire riserve naturali generali e particolari.

Le Regioni, per l'organizzazione, il funzionamento e il controllo delle riserve naturali, debbono istituire un comitato tecnico composto da esperti nelle discipline naturalistiche e dai rappresentanti degli organi tecnici della Regione e delle associazioni per la difesa della natura, nonchè dai rappresentanti degli enti locali interessati.

Le riserve naturali generali possono essere:

a) integrali, quando vengono istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto contiene;

b) orientate, quando vengono istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

Le riserve naturali particolari possono essere:

a) parziali, quando riguardano la conservazione e la protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, all'uomo e si distinguono in geologiche, botaniche, zoologiche, biologiche e archeologiche;

b) specifiche, quando vengono istituite per conservare un insieme di elementi che abbiano valore estetico, storico, educativo o per corrispondere a determinate necessità biologiche e possono riguardare: la riserva di luoghi naturali per la presenza di valori estetici e paesaggistici, la riserva di foreste per la difesa del suolo e la regolazione delle acque, la riserva di ripopolamento animale e vegetale per ottenere elementi da destinare a vari fini.

Art. 20.

Le riserve naturali, quando è necessario per la tutela dell'ambiente, sono circondate da una zona di protezione nella quale l'intervento umano è consentito solo nella misura in cui non influisca sulla composizione e sull'evoluzione del nucleo centrale.

Art. 21.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la gestione delle riserve naturali oggi esistenti è affidata alle Regioni, nel cui territorio sono situate, che vi provvedono singolarmente o previe intese tra loro, secondo le norme della presente legge.

TITOLO V

DEMANIO PER LA TUTELA DELLA NATURA

Art. 22.

Le Regioni, anche su proposta delle strutture di gestione dei parchi e delle riserve

naturali, sentito il parere obbligatorio del Comitato nazionale dei parchi, possono provvedere all'acquisto e alla espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla istituzione e al buon funzionamento dei parchi regionali e dei parchi locali.

Le Regioni hanno diritto di prelazione sui trasferimenti degli immobili compresi nel territorio del parco. Il diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla notifica del trasferimento ed ha valore anche verso terzi.

I beni acquistati dalle Regioni costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 23.

Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, chiunque violi le disposizioni della presente legge, delle leggi e dei decreti istitutivi dei parchi e delle riserve naturali, dei parchi locali o le norme dei relativi regolamenti è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 5.000.000, o con l'arresto da cinque giorni a cinque mesi, o con entrambe le pene in caso di recidiva.

Qualora il danno sia quantificabile, la Regione applica una pena pecunaria, che viene stabilita nella misura dal doppio al quadruplo del danno medesimo, ed ingiunge il ripristino delle condizioni primitive.

Il giudice può ordinare la confisca dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati per le violazioni. Previo sequestro viene ordinata sempre la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco e dalla riserva.

Il personale direttivo del parco ed i capi servizio nell'esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

TITOLO VII

NORME DI FINANZIAMENTO

Art. 24.

A partire dall'anno finanziario 1979, è istituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo nazionale per i parchi, di lire 5.000 milioni, destinato alle Regioni, quale copertura delle spese di istituzione e di gestione dei parchi e delle riserve naturali e per l'acquisto degli immobili necessari.

In relazione al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sono soppressi i capitoli 4153, 4154, 4155 e 4156 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il 1979. Le somme relative saranno attribuite, con decreto del Ministro del tesoro, ad incremento delle entrate e dei fondi di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.